




ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Bollettino di Vigilanza

Anno IV n. 10/2016



pubblicato il 30 novembre 2016



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici
e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1.	REGOLAMENTI	3
1.1	REGOLAMENTI.....	5
	Regolamento n. 30 del 26 ottobre 2016	
	Regolamento concernente disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi di cui al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.....	5
2.	PROVVEDIMENTI	19
2.1	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	21
	Provvedimento n. 49 del 19 ottobre 2016	
	Sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Prima sezione.....	21
	Provvedimento n. 50 del 31 ottobre 2016	
	Contributo di vigilanza per l'anno 2016 a carico degli iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.....	23
2.2	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	26
	Provvedimento n. 0185907/16 del 5 ottobre 2016	
	Esclusione dall'area della vigilanza del gruppo SACE BT della controllata strumentale SACE SRV s.r.l. ai sensi dell'articolo 210- <i>quater</i> , comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 7 del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 – Provvedimento.....	26
	Provvedimento n. 0190035/16 del 11 ottobre 2016	
	Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla detenzione delle partecipazioni qualificate nelle compagnie di assicurazione: AviPop Assicurazioni S.p.A., AviPop Vita S.p.A., Popolare Vita S.p.A., Bipiemme Vita S.p.A., Bipiemme Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.....	27
	Provvedimento n. 0192266/16 del 13 ottobre 2016	
	Assicurazioni Generali S.p.A. – Esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. Provvedimento.....	28
	Provvedimento n. 0200011/16 del 26 ottobre 2016	
	AXA Italia Servizi S.c.p.a. – Esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. Provvedimento.....	29
2.3	MODIFICHE STATUTARIE	30
	Provvedimento n. 0195471/16 del 19 ottobre 2016	
	Apulia Previdenza S.p.A. – Modifica statutaria. Provvedimento	30
3.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	31
3.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	33
3.2	SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI	66

OMISSIS

4.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	101
4.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	103
5.	ALTRE NOTIZIE.....	105
5.1	TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	107
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Helvetia International Versicherungs -AG a Helvetia Versicherungs-AG, entrambe con sede in Germania.....	107
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Zavarovalnica Tilia, d.d. a Zavarovalnica Maribor, d.d., entrambe con sede in Slovenia.	107

1. REGOLAMENTI

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 30 del 26 ottobre 2016

Regolamento concernente disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi di cui al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della Direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 191, comma 1, lettere b.1) ed s), 213, comma 2, 215-quater, comma 2, 215-quinquies, comma 2, 216 comma 3, 216-bis;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, e in particolare, gli articoli 376 e 377;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA in materia *governance*, riguardanti i processi di monitoraggio in tema di concentrazioni di rischio a livello di gruppo (linea guida 68) ed operazioni infragruppo (linea guida 69);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al Titolo XV, Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II - Disposizioni in materia di operazioni infragruppo

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 4 (Tipologie di operazioni infragruppo)
- Art. 5 (Controparti delle operazioni infragruppo)

Sezione II - Operatività dell'impresa e politica infragruppo

- Art. 6 (Principi generali)
- Art. 7 (Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio)
- Art. 8 (Politica infragruppo)

Sezione III – identificazione delle operazioni

- Art. 9 (Operazioni infragruppo significative)
- Art. 10 (Operazioni infragruppo molto significative)
- Art. 11 (Principi generali per il calcolo delle soglie)

Sezione IV- Obblighi di comunicazione all'IVASS

- Art. 12 (Soggetti tenuti alla comunicazione)
- Art. 13 (Comunicazione delle operazioni significative)
- Art. 14 (Comunicazione delle operazioni molto significative)
- Art. 15 (Operazioni da segnalare in ogni circostanza)
- Art. 16 (Poteri di intervento)

Capo III – Disposizioni in materia di concentrazione dei rischi a livello di gruppo

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 17 (Tipologie di concentrazioni dei rischi a livello di gruppo)

Sezione II - Operatività del gruppo e politica di gruppo sulla concentrazione dei rischi

- Art. 18 (Principi generali)
- Art. 19 (Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio)
- Art. 20 (Politica sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo)

Sezione III – Identificazione delle concentrazioni dei rischi significative

- Art. 21 (Concentrazioni dei rischi significative)
- Art. 22 (Principi generali per il calcolo delle soglie)

Sezione IV- Obblighi di comunicazione all'IVASS

Art. 23 (Soggetti tenuti alla comunicazione)

Art. 24 (Comunicazione delle concentrazioni dei rischi significative)

Art. 25 (Comunicazione delle concentrazioni dei rischi da segnalare in ogni circostanza)

Art. 26 (Poteri di intervento)

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 27 (Abrogazioni)

Art. 28 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 190, comma 1, 191, comma 1, lettere b.1) ed s), 213, comma 2, 215-quater, comma 2, 215-quinquies, commi 1 e 2, 216 comma 3, 216-bis, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e dal Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
 - a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - b) "Atti delegati": il Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione;
 - c) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
 - d) "parti correlate": i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 2002/1606;
 - e) "Regolamento (UE) n. 2015/2450": il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;
 - f) "ultima società controllante italiana": l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - c) alle ultime società controllanti italiane. Per l'impresa di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista le disposizioni del presente Regolamento si applicano nel caso in cui la stessa sia soggetta al calcolo della solvibilità di gruppo ai sensi degli articoli 210 e 216-ter del Codice e delle relative disposizioni di attuazione.

Capo II

Disposizioni in materia di operazioni infragruppo

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

Art. 4
(Tipologie di operazioni infragruppo)

1. Le operazioni infragruppo riguardano almeno le fattispecie indicate dall'articolo 377, comma 2 degli Atti delegati.
2. Le imprese di cui all'articolo 3 identificano, nell'ambito della politica di cui all'articolo 8, eventuali ulteriori tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano la propria attività, considerando anche:
 - a) il trasferimento di fondi propri;
 - b) le garanzie rilasciate e ricevute;
 - c) le operazioni di retrocessione ed ogni altro accordo volto a trasferire esposizioni o rischi;
 - d) l'acquisto, la vendita o la locazione di passività.

Art. 5
(Controparti delle operazioni infragruppo)

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento le operazioni infragruppo che le imprese di cui all'articolo 3 pongono in essere con le seguenti controparti:
 - a) le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'articolo 3;

- b) le società partecipate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'articolo 3;
- c) le società controllanti, direttamente o indirettamente, le imprese di cui all'articolo 3;
- d) le società partecipanti, direttamente o indirettamente, nelle imprese di cui all'articolo 3;
- e) le società soggette con le imprese di cui all'articolo 3 a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del Codice;
- f) le società controllate da una società controllante le imprese di cui all'articolo 3;
- g) le società controllate da una società partecipante nelle imprese di cui all'articolo 3;
- h) le società controllate da una società soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'articolo 3;
- i) le società partecipate da una società controllante le imprese di cui all'articolo 3;
- j) la persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nelle imprese di cui all'articolo 3 o in una delle società di cui alle lettere precedenti;
- k) le società partecipate da una società partecipante nelle imprese di cui all'articolo 3;
- l) le società partecipate da una società soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'articolo 3;
- m) le società o le persone fisiche che detengono una partecipazione qualificata nell'impresa di cui all'articolo 3 e che non sono incluse nelle lettere precedenti;
- n) le società o le persone fisiche che rientrano nella definizione di parti correlate e che non sono incluse nelle lettere precedenti.

Sezione II
Operatività dell'impresa e politica infragruppo

Art. 6
(Principi generali)

1. Le imprese di cui all'articolo 3 pongono in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 del Codice.
2. Le operazioni infragruppo sono attuate a condizioni di mercato. L'attuazione di operazioni infragruppo a condizioni non di mercato è consentita in via eccezionale e previa applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese di cui all'articolo 3 hanno una piena e costante conoscenza delle controparti di cui all'articolo 5 di cui curano un elenco aggiornato, da trasmettersi all'IVASS su richiesta. A tal fine esse si avvalgono anche dei dati e delle informazioni prodotte ai fini della vigilanza sul gruppo ai sensi degli articoli 213 e 215-bis del Codice e relative disposizioni di attuazione. Nell'elenco è data separata

evidenza delle controparti che rientrano nell'articolo 335, paragrafo 1, lettere da a) a d) degli Atti delegati da quelle che sono ricomprese nelle lettere e) ed f) del medesimo articolo.

Art. 7

(Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio)

1. Ai fini di cui all'articolo 215-quinquies, comma 2 del Codice le imprese di cui all'articolo 3 instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio, la tracciabilità e il controllo di tutte le operazioni infragruppo effettuate, secondo quanto previsto dall'articolo 8.
2. I meccanismi e procedure di cui al comma 1 sono coerenti con i meccanismi e le procedure di cui al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.
3. L'ultima società controllante italiana del gruppo e le singole imprese di un sistema di controlli interni e di gestione dei rischi che includa i processi e le procedure per l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio, la gestione e la segnalazione delle operazioni infragruppo.

Art. 8

(Politica infragruppo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6, le imprese di cui all'articolo 3 definiscono la politica delle operazioni infragruppo in coerenza con la propria strategia e con le politiche in materia degli investimenti. La politica infragruppo individua:
 - a) i criteri e le modalità secondo cui l'operatività infragruppo si deve svolgere;
 - b) le tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano l'attività dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 4;
 - c) le diverse categorie di controparti di cui all'articolo 5, con separata evidenza di quelle che rientrano nell'articolo 335, paragrafo 1, lettere da a) a d) degli Atti delegati da quelle che sono ricomprese nelle lettere e) ed f) del medesimo articolo, distinguendo anche se siano o meno entità regolamentate;
 - d) i processi decisionali relativi alle diverse tipologie di operazioni infragruppo, ed i sottostanti meccanismi di governo societario che le imprese giudicano adeguati. I processi decisionali per le operazioni molto significative e per quelle da segnalare in ogni circostanza prevedono almeno:
 - i. un adeguato coinvolgimento dell'organo amministrativo nella configurazione delle caratteristiche dell'operazione;
 - ii. la coerenza dell'operazione con la valutazione del profilo di rischio dell'impresa che la pone in essere;
 - iii. la separatezza di ruoli e funzioni nelle diverse fasi della proposta e dell'approvazione;

- iv. meccanismi di controllo a garanzia di indipendenza (meccanismi di doppia firma);
 - v. la rilevazione, dal verbale di approvazione, di un'adeguata motivazione sulla convenienza dell'operazione e correttezza sostanziale delle condizioni.
2. Le indicazioni contenute nella politica di cui al comma 1:
- a) sono coerenti con la politica del gruppo definita dall'ultima società controllante italiana;
 - b) sono definite in maniera differenziata per le varie tipologie di operazioni infragruppo, nel rispetto delle caratteristiche delle operazioni stesse, con la possibilità di tener conto, nella differenziazione, dell'operatività infragruppo corrente;
 - c) sono definite tenendo conto delle diverse tipologie di rischio legate all'operatività infragruppo, anche in relazione alle diverse categorie di controparti. A tal fine rileva, tra l'altro, la circostanza che le controparti siano o meno entità regolamentate, nonché il rapporto tra le controparti e l'impresa di cui all'articolo 3. In particolare, nella valutazione complessiva dei rischi derivanti dall'operazione infragruppo è posta specifica attenzione al possibile verificarsi del rischio di contagio e del rischio di conflitto di interessi;
 - d) identificano i criteri e le tipologie delle operazioni significative, molto significative e da segnalare in ogni circostanza e definiscono appropriate soglie di significatività in percentuale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità o alle Riserve Tecniche come risultanti dall'ultimo calcolo annuale approvato, con la possibilità di tener conto, nella differenziazione, dell'operatività infragruppo corrente;
 - e) contengono appropriati limiti di operatività in coerenza con le caratteristiche delle varie tipologie di operazioni e delle categorie di controparti delle operazioni stesse, con particolare riguardo alle garanzie eventualmente rilasciate nell'ambito del gruppo. Nel caso di operazioni infragruppo che diano luogo ad esposizioni, tali limiti sono stabiliti con riferimento alle esposizioni medie e massime derivanti dalle operazioni stesse;
 - f) contengono i criteri per verificare la congruità del prezzo delle diverse tipologie di operazioni infragruppo da attuare.
3. La politica infragruppo di cui a presente articolo è oggetto di una specifica delibera quadro, adottata dall'organo amministrativo e rivista almeno una volta l'anno.

Sezione III – Identificazione delle operazioni

Art. 9

(Operazioni infragruppo significative)

1. Ai fini di cui all'articolo 8, le imprese di cui all'articolo 3 identificano le operazioni infragruppo che considerano significative e relative soglie e limiti sulla base di quanto previsto dall'articolo 377, paragrafo 1 degli Atti delegati, in coerenza con le differenti tipologie di operazioni e controparti ed in funzione della natura, della portata, della complessità e dell'impatto sul proprio profilo di rischio.

2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, si presumono significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 3, le operazioni infragruppo il cui importo sia pari o superiore all'1% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di cui all'articolo 3.
3. Ai fini di cui al comma 2, le imprese possono identificare un criterio qualitativo o una soglia differente, dandone adeguata motivazione nella politica, anche in relazione a singole tipologie di operazioni, tenuto conto delle categorie di controparti, della propria operatività, del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza. Tale intenzione è comunicata all'IVASS dal soggetto di cui all'articolo 12, comma 1 o 2, almeno 60 giorni prima dell'adozione della politica, unitamente alla bozza di politica ed alle motivazioni e documentazione di sostegno. L'IVASS comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi entro 60 giorni dal pervenimento della documentazione completa, sentito se del caso anche il Collegio delle autorità di vigilanza.

Art. 10

(Operazioni infragruppo molto significative)

1. Ai fini di cui all'articolo 8, le imprese di cui all'articolo 3 identificano le operazioni infragruppo che considerano molto significative e relative soglie e limiti, tenuto conto di quelle che influenzano in modo molto significativo la solvibilità o la liquidità del gruppo o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione coinvolte, in coerenza con le differenti tipologie di operazioni e controparti ed in funzione della natura, della portata, della complessità e dell'impatto sul proprio profilo di rischio.
2. Nella valutazione di cui al comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 4, le imprese considerano quanto meno:
 - a) movimenti di capitale o entrate non giustificate dalla politica di gestione del capitale o dalla politica dei dividendi;
 - b) ogni inusuale o rilevante trasferimento di capitale infragruppo.
3. Ai fini dell'individuazione di cui ai commi 1 e 2, si presumono molto significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 4, le operazioni infragruppo il cui importo sia pari o superiore al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di cui all'articolo 3.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, le imprese possono identificare un criterio qualitativo o una soglia differente, dandone adeguata motivazione nella politica, anche in relazione a singole tipologie di operazioni, tenuto conto delle categorie di controparti, della propria operatività, del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza. Tale intenzione è comunicata all'IVASS dal soggetto di cui all'articolo 12, comma 1 o 2, almeno 60 giorni prima dell'adozione della politica, unitamente alla bozza di politica ed alle motivazioni e documentazione di sostegno. L'IVASS comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi entro 60 giorni dal pervenimento della documentazione completa, sentito se del caso anche il Collegio delle autorità di vigilanza.

Art. 11

(Principi generali per il calcolo delle soglie)

1. Ai fini della determinazione della significatività, le soglie di cui agli articoli 9 e 10 si considerano superate anche nel caso di più operazioni della stessa tipologia che, pur di singolo importo inferiore, risultino collegate tra loro da un'unicità temporale, funzionale o programmatica. Nel valutare tale collegamento l'IVASS tiene conto, tra l'altro, sia dei rapporti continuativi o periodici sia della connessione funzionale e causale esistente tra le operazioni.
2. Ai fini del calcolo delle soglie di cui agli articoli 9 e 10, per le ultime società controllanti italiane che siano imprese di partecipazione assicurativa ed imprese di partecipazione finanziaria mista il richiamo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità è da intendersi riferito al Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale di cui all'articolo 27 del Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016 concernente il calcolo della solvibilità di gruppo.

Sezione IV- Obblighi di comunicazione all'IVASS

Art. 12

(Soggetti tenuti alla comunicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 216, comma 4 del Codice, le comunicazioni all'IVASS di cui alla presente Sezione sono effettuate unicamente dall'ultima società controllante italiana. La comunicazione riguarda le operazioni infragruppo effettuate dall'ultima società controllante italiana e quelle poste in essere dalle altre imprese di cui all'articolo 3.
2. Qualora non sussista un'ultima società controllante italiana le comunicazioni di cui alla presente Sezione sono effettuate dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e b).
3. Qualora le operazioni da comunicare ai sensi della presente Sezione siano soggette ad autorizzazione dell'IVASS o a comunicazione preventiva ai sensi di ulteriori disposizioni del Codice e delle relative norme di attuazione, si applicano le procedure ed i termini previsti da tali disposizioni, fermo restando l'ulteriore obbligo di comunicazione successiva di cui agli articoli 13, 14 e 15.
4. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano all'ultima società controllante italiana soggetta a vigilanza a livello di conglomerato finanziario, a prevalente attività assicurativa ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e ad equivalenti obblighi di comunicazione.

Art. 13

(Comunicazione delle operazioni significative)

1. Nel rispetto dell'articolo 12, le imprese di cui all'articolo 3 comunicano annualmente all'IVASS le operazioni infragruppo, ancora aperte e già concluse nell'esercizio di riferimento, che siano significative ai sensi dell'articolo 9, utilizzando i modelli di cui agli articoli 20 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, secondo i termini di cui agli articoli 312, comma 1, lettera c) e 373 degli Atti delegati.

Art. 14

(Comunicazione delle operazioni molto significative)

1. Nel rispetto dell'articolo 12, le imprese di cui all'articolo 3 comunicano all'IVASS le operazioni effettuate che siano molto significative ai sensi dell'articolo 10, con la massima tempestività, utilizzando i modelli di cui agli articoli 21 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio che comprende anche le comunicazioni di cui all'articolo 15.

Art. 15

(Operazioni da segnalare in ogni circostanza)

1. Ai fini di cui all'articolo 216, comma 5 del Codice, sono da segnalare in ogni circostanza le operazioni infragruppo che, anche se inferiori alle soglie di significatività di cui agli articoli 9 e 10, sono attuate a condizioni diverse da quelle di mercato o non rispettano i criteri o le procedure stabiliti nella politica di cui all'articolo 8.
2. Nel rispetto dell'articolo 12, le imprese di cui all'articolo 3 comunicano all'IVASS le operazioni effettuate, che siano da segnalare in ogni circostanza con la massima tempestività, utilizzando i modelli di cui agli articoli 21 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450 unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio che comprende anche le comunicazioni di cui all'articolo 14.

Art. 16

(Poteri di intervento)

1. Ai fini di cui all'articolo 216-bis del Codice, nel caso in cui l'IVASS accerti che una delle operazioni di cui alla presente Sezione contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre gli effetti di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3, del Codice, impone alle imprese di cui all'articolo 3 di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere alle imprese chiarimenti, nonché documentazione o dati integrativi.

Capo III – Disposizioni in materia di concentrazione dei rischi a livello di gruppo

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

Art. 17

(Tipologie di concentrazioni dei rischi a livello di gruppo)

1. Ai fini del presente Regolamento, rilevano le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo identificate con riferimento ai seguenti elementi:

- a) le esposizioni al rischio, dirette ed indirette, di ciascuna società del gruppo, regolamentata e non regolamentata, nei confronti di controparti esterne al gruppo, individuali o interconnesse, in grado di produrre:
 - i. perdite tali da mettere a repentaglio la solvibilità e la situazione finanziaria del gruppo;
 - ii. una modifica sostanziale del profilo di rischio del gruppo;
- b) le esposizioni vanno analizzate nel contesto di singoli fattori di rischio o di fattori di rischio strettamente connessi che devono essere poi integrati nella valutazione complessiva del profilo di rischio del gruppo;
- c) le concentrazioni dei rischio possono emergere nelle attività, nelle passività o nelle voci fuori bilancio del gruppo.

Sezione II - Operatività del gruppo e politica di gruppo sulla concentrazione dei rischi

Art. 18

(Principi generali)

1. L'ultima società controllante italiana assicura che le concentrazioni dei rischi non producano gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quater, comma 1 del Codice.

Art. 19

(Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio)

1. Ai fini di cui all'articolo 215-quater, comma 4 del Codice l'ultima società controllante italiana dota il gruppo di adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio, la tracciabilità e il controllo delle concentrazioni di rischio e del loro potenziale impatto, secondo quanto previsto dall'articolo 20.
2. Fermi restando gli obblighi di gestione e di informativa delle concentrazioni dei rischi a livello di impresa di assicurazione e riassicurazione previsti dall'articolo 30-bis, comma 3 del Codice e dalle relative disposizioni degli Atti delegati, le procedure ed i meccanismi di cui al comma 1 assicurano una tracciabilità ed una raccolta delle informazioni coerente all'interno del gruppo, che consenta una corretta valutazione delle concentrazioni di rischio a livello di gruppo.
3. I meccanismi e le procedure di cui al comma 1 sono coerenti con i meccanismi e con le procedure di cui al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.

Art. 20

(Politica sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo)

1. Per le finalità di cui al l'articolo 18, l'ultima società controllante italiana definisce la politica sulle concentrazioni di rischi a livello di gruppo in coerenza con la propria strategia e politica di gestione dei rischi e con le politiche in materia degli investimenti. La politica sulle concentrazioni di rischi a livello di gruppo include:
 - a) criteri e modalità secondo cui si identificano e si misurano, per ciascuna categoria di rischio, le esposizioni, le concentrazioni e la loro mitigazione;
 - b) le modalità con cui le concentrazioni dei rischi sono considerate nel processo di valutazione del profilo di rischio, con particolare riguardo ai rischi di contagio e conflitto di interesse, e nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo;
 - c) i criteri per identificare le soglie e le tipologie di concentrazioni di rischio significative e quelle da segnalare in ogni circostanza. Tali soglie sono fissate in percentuale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo o alle Riserve Tecniche di gruppo, come risultanti dall'ultimo calcolo annuale approvato;
 - d) i processi decisionali relativi alle diverse tipologie di concentrazioni, ed i sottostanti meccanismi di governo societario che l'ultima società controllante italiana giudica adeguati. I processi decisionali per le concentrazioni da segnalare in ogni circostanza prevedono almeno:
 - i. un adeguato coinvolgimento dell'organo amministrativo nella valutazione della concentrazione;
 - ii. la coerenza dell'esposizione al rischio con la valutazione del profilo di rischio del gruppo;
 - iii. la separatezza di ruoli e funzioni nelle diverse fasi della proposta e dell'approvazione;
 - iv. meccanismi di controllo a garanzia di indipendenza (meccanismi di doppia firma);
 - v. la rilevazione, dal verbale di approvazione, di un'adeguata motivazione sull'opportunità dell'esposizione al rischio.
 - e) appropriati limiti di operatività in coerenza con le caratteristiche delle varie tipologie di concentrazione dei rischi.

Sezione III – Identificazione delle concentrazioni dei rischi significative

Art. 21

(Concentrazioni dei rischi significative)

1. Ai fini di cui all'articolo 20, l'ultima società controllante italiana identifica le concentrazioni dei rischi che considerano significative e le relative soglie e limiti sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 376 degli Atti delegati.

2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, si presumono significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 3, le concentrazioni il cui importo sia pari o superiore al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo.
3. Ai fini di cui al comma 2, l'ultima società controllante italiana può identificare una soglia differente, anche in relazione a singole tipologie di concentrazione, dandone adeguata motivazione nella politica, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti, del sistema di governo societario del gruppo e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza. Tale intenzione è comunicata all'IVASS almeno 60 giorni prima dell'adozione della politica, unitamente alla bozza di politica ed alle motivazioni e documentazione di sostegno. L'IVASS comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi entro 60 giorni dal pervenimento della documentazione completa, sentito se del caso anche il Collegio delle autorità di vigilanza.

Art. 22

(Principi generali per il calcolo delle soglie)

1. Ai fini della determinazione della significatività, le soglie di cui all'articolo 21 si considerano superate anche nel caso di più concentrazioni della stessa tipologia o natura che, pur di singolo importo inferiore, risultino interconnesse tra loro in modo da determinare una esposizione complessiva di gruppo al rischio superiore alla soglia per controparte o gruppi di controparti, aree geografiche, settori economici e valute.

Sezione IV - Obblighi di comunicazione all'IVASS

Art. 23

(Soggetti tenuti alla comunicazione)

1. Le comunicazioni di cui alla presente Sezione sono effettuate dall'ultima società controllante italiana.
2. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano all'ultima società controllante italiana soggetta a vigilanza a livello di conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e ad equivalenti obblighi di comunicazione.

Art 24

(Comunicazione delle concentrazioni dei rischi significative)

1. L'ultima società controllante italiana comunica annualmente all'IVASS le concentrazioni di rischio che siano significative ai sensi dell'articolo 21 utilizzando il modello di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, secondo i termini di cui all'articolo 373 degli Atti delegati.

Art. 25

(Concentrazioni dei rischi da segnalare in ogni circostanza)

1. L'ultima società controllante italiana comunica all'IVASS le concentrazioni di rischio da comunicare in ogni circostanza, ai sensi dell'articolo 215-quater, comma 3 del Codice, sulla base del loro potenziale impatto rilevante sulla solvibilità o liquidità del gruppo o di

una o più imprese del gruppo anche se inferiori alle soglie di significatività di cui all'articolo 24, con la massima tempestività, utilizzando il modello di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio.

Art. 26
(Poteri di intervento)

1. Nel caso in cui l'IVASS accerti che le concentrazioni di rischio contrastino con i principi di sana e prudente gestione o rischino di produrre gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quater, comma 1 del Codice impone al gruppo di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere alle imprese di cui all'articolo 3 chiarimenti, nonché documentazione o dati integrativi.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 27
(Abrogazioni)

1. Il Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Ai procedimenti di comunicazione preventiva pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008.

Art. 28
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2016.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa /Regolamenti.

2. PROVVEDIMENTI

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 49 del 19 ottobre 2016

**Sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari -
Prima sezione**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'articolo 331, comma 3, in materia di costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII, Capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in particolare l'articolo 6 recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 25 del 2 dicembre 2014 con il quale è stata disposta la nomina, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private, dei componenti della prima Sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTA la nota del 27 settembre 2016 con la quale il dott. Pasquale Mandino, componente della prima sezione del Collegio di Garanzia in qualità di esperto in materia assicurativa, ha rassegnato le proprie dimissioni;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1
(Nomina)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la prof.ssa Sara Landini è nominata componente della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, in qualità di esperto assicurativo, in sostituzione del dott. Pasquale Mandino, dimissionario.

Art. 2
(Durata)

Il mandato della Prof.ssa Sara Landini ha termine di scadenza corrispondente a quello dei componenti della prima sezione del Collegio di Garanzia nominati con Provvedimento IVASS n. 25 del 2 dicembre 2014, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e delle successive disposizioni di attuazione.

Il mandato è rinnovabile per una sola volta a norma di legge.

Art. 3
(Pubblicazione ed efficacia)

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'IVASS ed è efficace a partire dal 1 novembre 2016.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

Provvedimento n. 50 del 31 ottobre 2016¹

Contributo di vigilanza per l'anno 2016 a carico degli iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all'art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2016, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'IVASS, per l'anno 2016, dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI demandando all'IVASS l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2016.

¹ Provvedimento aggiornato per refuso nel testo precedente relativo all'importo del contributo dovuto da sezione A (agenti di assicurazione) – persone giuridiche.

Art. 2
(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 3 agosto 2016 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:
 - a) sezione A (agenti di assicurazione)
 - a1) persone fisiche € 47,00
 - a2) persone giuridiche € 264,00
 - b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
 - b1) persone fisiche € 47,00
 - b2) persone giuridiche € 264,00
 - c) sezione C (produttori diretti) € 18,00
 - d) sezione D (banche intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)
 - d1) banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane € 9.400,00
 - d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro € 6.800,00
 - d3) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM. € 2.300,00

Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento. Il termine per il pagamento è prorogato al 20 dicembre 2016 per gli intermediari aventi residenza o sede legale nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 (GU n. 207 del 5 settembre 2016) e in quelli eventualmente individuati con decreto successivo.
2. Gli intermediari (tranne le banche) iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento esclusivamente attraverso bonifico bancario, bollettino postale e principali carte di pagamento. Si precisa che:
 - l'ordine di bonifico e il bollettino postale precompilati sono scaricabili dal sito internet <https://ivass-linkmate.novares.it/> digitando il proprio codice fiscale/partita IVA e il codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale). Il bollettino postale, in particolare, è pagabile presso gli uffici postali, le tabaccherie, i punti vendita collegati alla rete Sisal e Lottomatica;
 - le carte di pagamento (carta di credito, carta prepagata, PayPal, MyBank) sono utilizzabili collegandosi al predetto sito internet <https://ivass-linkmate.novares.it/>.
3. Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento del contributo dovuto mediante bonifico bancario, selezionando nel sito internet <https://ivass-linkmate.novares.it/> la misura contributiva corrispondente alla classe di appartenenza, stabilita in funzione dell'ammontare dei premi raccolti nel 2015.
Ai fini dell'elaborazione delle fasce di raccolta premi è stata utilizzata la voce 3300 sottovoce 73 della matrice dei conti (cfr. Circolare 272 della Banca d'Italia) con la qualificazione del "Tipo prodotto/servizio" uguale a "Prodotti assicurativi", corrispondente al codice 152 degli archivi.
4. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
5. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.
6. Attraverso lo stesso sito internet <https://ivass-linkmate.novares.it/> è possibile verificare l'eventuale morosità pregressa e pagare i contributi arretrati ancora dovuti. Sono, inoltre,

Provvedimenti

disponibili gli indirizzi di posta elettronica novaresgestioni@novares.pec.it e ivass@novares.it e il numero verde 800.262.300 della società NOVARES S.p.A. nei giorni lavorativi con orario 9.00-17.00 per informazioni sugli strumenti di pagamento e in caso di difficoltà di accesso al sito.

Art. 4

(Cancellazione dal RUI - Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l'IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.ivass.it).

Il Presidente

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0185907/16 del 5 ottobre 2016

Esclusione dall'area della vigilanza del gruppo SACE BT della controllata strumentale SACE SRV s.r.l. ai sensi dell'articolo 210-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 7 del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 – Provvedimento.

Si fa riferimento alla documentazione trasmessa da SACE BT S.p.A. (prot. n. 0149770/16 del 28 luglio 2016) con cui la compagnia ha rappresentato all'Istituto l'interesse all'esclusione dell'unica controllata strumentale SACE SRV s.r.l. dall'area della vigilanza del gruppo SACE BT.

Considerato che SACE SRV s.r.l. presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalità della vigilanza di gruppo, si dispone l'esclusione della stessa dall'area della vigilanza del gruppo SACE BT, ai sensi dell'articolo 210-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 7 del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016.

In ragione di tale esclusione si provvederà alla cancellazione di SACE SRV s.r.l. dall'albo delle società capogruppo di cui all'articolo 210-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, in quanto non sussistono più le condizioni richieste per l'appartenenza dell'impresa strumentale al gruppo SACE BT.

Peraltro, in considerazione dell'esclusione dell'unica controllata, si provvederà alla cancellazione dal citato albo anche di SACE BT S.p.A., in quanto non sussistono più le condizioni richieste per il mantenimento da parte della compagnia della qualifica di società capogruppo.

Al fine di consentire all'Istituto la verifica su base continuativa dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento, codesta impresa è tenuta ad inviare annualmente, contestualmente all'invio della relazione sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA) di cui all'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, un aggiornamento dei dati e delle informazioni trasmessi con la lettera citata in premessa.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0190035/16 del 11 ottobre 2016

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla detenzione delle partecipazioni qualificate nelle compagnie di assicurazione: AviPop Assicurazioni S.p.A., AviPop Vita S.p.A., Popolare Vita S.p.A., Bipiemme Vita S.p.A., Bipiemme Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.

Con istanza presentata in data 19 luglio 2016, il Banco Popolare – Società cooperativa e la Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. hanno chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, alla detenzione da parte della società bancaria, che verrà costituita a seguito della fusione tra le due istanti, delle partecipazioni qualificate da queste direttamente e indirettamente detenute nelle seguenti compagnie di assicurazione: AviPop Assicurazioni S.p.A., AviPop Vita S.p.A., Popolare Vita S.p.A., Bipiemme Vita S.p.A., Bipiemme Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del richiamato decreto legislativo, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla detenzione di partecipazioni qualificate nelle imprese in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la nuova società bancaria, che verrà costituita a seguito dell'operazione di fusione tra Banco Popolare – Società cooperativa e la Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., a detenere le partecipazioni qualificate in AviPop Assicurazioni S.p.A., AviPop Vita S.p.A., Popolare Vita S.p.A., Bipiemme Vita S.p.A., Bipiemme Assicurazioni S.p.A..

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

Provvedimento n. 0192266/16 del 13 ottobre 2016

Assicurazioni Generali S.p.A. – Esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 31 agosto 2016, Assicurazioni Generali S.p.A. ha comunicato l'intenzione della propria sede secondaria sita in Giappone di affidare in *outsourcing* alcune attività a società nipponiche, come di seguito riportato:

Società	Attività
Dai Nippon Printing Co Ltd	stampa, imbustamento e spedizione polizze assicurative relative ai rami incendio
Japan IDEX Co Ltd	inserimento dei dati relativi ai libri contabili
Prestige International Inc	gestione di un <i>call centre</i> destinato alla ricezione della prima notifica di sinistro ed alla predisposizione di servizi di assistenza
Sonderhoff & Einsel Lae and Patent Office	servizi relativi alla gestione delle buste paga e delle assicurazioni sociali obbligatorie
Times Rescue Co. Ltd	fornitura di servizi di emergenza per assicurati di polizze incendio

Al riguardo, non essendo emersi elementi ostativi alla sottoscrizione dei contratti di *outsourcing* in argomento, si autorizza, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad esternalizzare le predette attività alle società sopra indicate aventi sede in Giappone.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0200011/16 del 26 ottobre 2016

AXA Italia Servizi S.c.p.a. – Esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. Provvedimento.

Si fa riferimento alla lettera del 1° aprile 2016 con la quale AXA Assicurazioni S.p.A., in qualità di capogruppo del gruppo AXA Italia, ha comunicato l'intenzione di AXA Italia Servizi S.c.p.a. di affidare in *outsourcing* ad AXA Business Services Private Limited con sede in Bangalore (Repubblica dell'India) nuove attività di contabilità generale nonché di *back office* legate agli investimenti.

Al riguardo, tenuto conto della documentazione trasmessa, si comunica che non sono emersi elementi ostativi all'esternalizzazione delle predette attività da parte AXA Italia Servizi S.c.p.a. a AXA Business Services Private Limited.

Per delegazione del Direttorio Integrato

2.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 0195471/16 del 19 ottobre 2016

Apulia Previdenza S.p.A. – Modifica statutaria. Provvedimento

Con lettera del 19 settembre 2016 Apulia Previdenza S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria del 12 settembre 2016 e ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 19 dello statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omissi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 367 del 6 ottobre 2016	Rettifica della notifica della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata della direttiva 98/27/CE), riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva.
L 273 dell'8 ottobre 2016	Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE
L 275 del 12 ottobre 2016	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
C 384 del 18 ottobre 2016	Provvedimenti di risanamento – Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a “Euroins România Asigurare Reasigurare SA”
L 286 del 21 ottobre 2016	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868, del 20 ottobre 2016, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
C 388 del 21 ottobre 2016	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8174 – Talan/Aberdeen/Scala Vila Franca/PNH Parque) – 2016/C 388/01
L 295 del 29 ottobre 2016	Regolamento delegato (UE) 2016/1904 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento sui prodotti

L 295 del 29 ottobre 2016	Regolamento delegato (UE) 2016/1905 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard
---------------------------	--

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Helvetia International Versicherungs-AG a Helvetia Versicherungs-AG, entrambe con sede in Germania.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza tedesca, Bafin, ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Helvetia International Versicherungs-AG a Helvetia Versicherungs-AG, entrambe con sede in Germania, con effetto 26 luglio 2016.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Zavarovalnica Tilia, d.d. a Zavarovalnica Maribor, d.d., entrambe con sede in Slovenia.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza Slovena, AZN, ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni da Zavarovalnica Tilia, d.d. a Zavarovalnica Maribor, d.d., entrambe con sede in Slovenia, con effetto dal 2 novembre 2016.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

